



ALLEGATO A alla Dgr n. 778 del 14 maggio 2015

pag. 1/12

**REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 17/2013 RECANTE
DISPOSIZIONI ESECUTIVE DEL MARCHIO COLLETTIVO
“QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE VENETO”**

INDICE

PREMESSA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Il Marchio

Articolo 3 – Titolarità del Marchio

Articolo 4 – Campo di applicazione del Marchio

Articolo 5 – Licenziatari del Marchio

Articolo 6 – Disciplinari di Produzione e di Fornitura

Articolo 7 – Sistema di controllo della qualità e della responsabilità sociale ed ambientale d’impresa

Articolo 8 - Registro regionale del Marchio

Articolo 9 – Modalità di concessione del Marchio

Articolo 10 – Licenza d’uso del Marchio

Articolo 11 – Diritti e doveri dei Licenziatari

Articolo 12 – Non conformità e sanzioni

Articolo 13 – Recesso

Articolo 14 – Ricorsi

Articolo 15 – Monitoraggio

Articolo 16 - Notifica alla Commissione Europea

ALLEGATO 1 - SEGNO DISTINTIVO DEL MARCHIO “QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE VENETO”

ALLEGATO 2 – MANUALE D’USO DEL MARCHIO “QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE VENETO”

ALLEGATO 3 – MODULO DI RICHIESTA D’USO DEL MARCHIO “QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE VENETO”

ALLEGATO 4 - CONTRATTO DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO “QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE VENETO”

PREMESSA

Il presente regolamento (il “*Regolamento*”) è emanato ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale n. 17/2013 (la “*LR 17/2013*”), e contiene norme attuative di detta legge, con cui la Regione del Veneto intende istituire il Marchio collettivo comunitario “*Qualità Garantita dalla Regione Veneto*” (il “*Marchio*”). Nel quadro delle finalità della LR 17/2013 sintetizzate all’articolo 1 della stessa, cui si rimanda, il Regolamento intende però anche precisare taluni aspetti interpretativi della LR 17/2013. Il legislatore regionale è ben conscio infatti della posizione della Commissione europea, che ha espressamente statuito nei suoi Orientamenti in merito agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, punto 152, GUUE C 319/2006, che “*gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti che recano un marchio di qualità e un riferimento all’origine possono essere mantenuti, sia sul mercato nazionale che sul mercato degli altri Stati membri, purché il riferimento all’origine sia secondario nel messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del riferimento all’origine permetterebbe infatti di evitare violazioni dell’articolo 34 del Trattato*”. I nuovi Orientamenti UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, GUUE C 204/2014, al punto 464-466, precisano che le campagne promozionali possono far riferimento all’origine dei prodotti agricoli se riguardano “*denominazioni riconosciute dall’Unione, sempre che il riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione. Se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Per stabilire se il riferimento all’origine è secondario, la Commissione terrà conto dell’importanza globale del testo e/o delle dimensioni del simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale che fanno riferimento all’origine, in rapporto al testo e/o al simbolo relativi all’argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non incentrata sull’origine del prodotto*.” Il settore agricolo, in materia di aiuti di Stato, è uno dei settori più sensibili, sicché la posizione della Commissione è oltremodo severa. Posto che è intenzione della Regione applicare in una prima fase il presente Regolamento ai settori economici diversi da quello agricolo e forestale, è evidente che sarà ancora più agevole il rispetto dei confini chiaramente definiti dalla Commissione nel paragrafo sopra citato.

L’obiettivo di fondo è quello di favorire le imprese nazionali, UE, degli Stati EFTA aderenti al SEE e della Turchia, i cui prodotti e servizi soddisfano speciali requisiti di qualità e alcuni criteri che si riferiscono al concetto di responsabilità sociale d’impresa, con la garanzia che il Marchio sia accessibile per tutti i beni e servizi realizzati nell’UE, negli Stati EFTA aderenti al SEE e in Turchia, a prescindere dalla loro origine.

Il Marchio mira ad una maggiore tutela dei consumatori ed a riconoscere le migliori qualità produttive delle imprese che lo utilizzano. Il presente Regolamento risponde ai principi del Trattato sul Funzionamento dell’UE e i vigenti Accordi stipulati con gli Stati EFTA aderenti al SEE e con la Turchia.

La Regione si impegna altresì a riconoscere i risultati di controlli equivalenti eseguiti in altri Stati membri, in Stati EFTA aderenti al SEE e in Turchia.

A ulteriore dimostrazione della volontà di conformarsi ai principi di libera circolazione delle merci e dei servizi, il sito o le sezioni dei siti web dedicati al Marchio saranno tradotte in inglese, onde agevolare ogni impresa di qualsiasi Stato UE, EFTA aderente al SEE o turca nel richiedere la licenza d'uso del Marchio.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce il Marchio, le sue modalità di concessione e di impiego, i potenziali fruitori con l'indicazione dei prodotti e dei servizi ammissibili e descrive il sistema di controllo e sanzionatorio istituito per la gestione del Marchio.
2. Il segno distintivo del Marchio e il suo manuale d'uso sono riportati rispettivamente all'Allegato 1 e all'Allegato 2 al presente Regolamento che ne sono parte integrante.
3. Il presente Regolamento ed i suoi Articoli potranno essere revisionati almeno una volta ogni tre anni.
4. Nel presente Regolamento, se non diversamente specificato, per prodotto si intende qualsiasi bene e servizio rientrante nel campo di applicazione definito all'Articolo 4.

Articolo 2 – Il Marchio

1. Il Marchio è verbale e figurativo ed è costituito da un'immagine e dal titolo "*Qualità Garantita dalla Regione Veneto*", come da Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento, e trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità dei prodotti e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa, nel rispetto delle norme UE sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34-36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dei vigenti Accordi stipulati con gli Stati EFTA aderenti al SEE e con la Turchia.
2. Il Marchio è disponibile anche in lingua inglese con il titolo "*Quality Guaranteed by Veneto Region*", e sarà accessibile altresì alle imprese aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o degli Stati EFTA aderenti al SEE o in Turchia, che esportano i propri prodotti al di fuori del proprio mercato nazionale.

Articolo 3 – Titolarità del Marchio

1. Il Marchio è di proprietà della Regione del Veneto che lo concede in uso a titolo gratuito a tutte le imprese aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in uno degli Stati EFTA aderenti al SEE o in Turchia, che ne facciano richiesta e che realizzino prodotti rispondenti alle

caratteristiche di qualità e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa previste ai sensi del combinato disposto della LR 17/2013, del presente Regolamento e dei disciplinari attuativi di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

2. In ogni caso, nessun licenziatario, cui verrà concesso l'uso del Marchio, ne diverrà titolare ad alcun titolo.

Articolo 4 – Campo di applicazione del Marchio

1. L'uso del Marchio è consentito esclusivamente su prodotti ottenuti nel rispetto delle regole stabilite nei disciplinari di produzione e di fornitura (i “*Disciplinari di Produzione e di Fornitura*” o i “*Disciplinari*”) di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, senza alcuna limitazione geografica di provenienza, segnatamente se relativa all'Unione europea, agli Stati EFTA aderenti al SEE e alla Turchia, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli articoli 34 – 36 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dei vigenti Accordi stipulati con gli Stati EFTA aderenti al SEE e con la Turchia.
2. Ai fini del presente Regolamento, per prodotti si intendono primariamente i prodotti specificati dall'Accordo di Nizza (Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi)¹, che detengono qualità ulteriori e più elevate rispetto a quelle imposte dalle normative vigenti per i prodotti della medesima categoria, le quali sono indicate nei Disciplinari di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Licenziatari del Marchio

1. L'uso del Marchio è concesso a tutte le imprese, anche individuali, società di persone, società di capitali, consorzi di imprese (di seguito, i “*Licenziatari*”) per i prodotti che rispettano gli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Disciplinari di Produzione e di Fornitura

1. I Disciplinari di Produzione e di Fornitura stabiliscono le regole alle quali i Licenziatari devono attenersi per poter ottenere ed utilizzare il Marchio.

¹Ogni Paese membro dell'Accordo di Nizza è tenuto, per le registrazioni dei marchi, ad applicare la classificazione di Nizza, sia a titolo principale, sia a titolo ausiliario, e indicare nei documenti e nelle pubblicazioni ufficiali delle proprie registrazioni il numero delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti e i servizi per i quali i marchi sono registrati.

2. I Disciplinari di Produzione e di Fornitura sono predisposti dalle commissioni tecniche, istituite con atto della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 8 della LR 17/2013, individuate per ciascun prodotto/servizio oppure per ciascuna categoria di prodotti/servizi.
3. I Disciplinari di Produzione e di Fornitura:
 - a) definiscono le caratteristiche e le qualità dei prodotti nonché i requisiti di responsabilità sociale ed ambientale delle imprese necessari per la concessione del Marchio;
 - b) garantiscono l'identificazione e la tracciabilità del prodotto e altresì la trasparenza dell'intero processo produttivo;
 - c) individuano le specifiche categorie di Licenziatari cui può essere concesso il Marchio, ove necessario;
 - d) dettagliano, se necessario, modalità specifiche di uso del Marchio in aggiunta a quanto già definito nell'Allegato 2 del presente Regolamento;
 - e) stabiliscono, se necessario, specifiche tempistiche e modalità di controllo.
4. Ciascun Disciplinare di Produzione e di Fornitura è sottoposto all'approvazione del Comitato per la qualità nominato ai sensi dell'articolo 7 della LR 17/2013. I Disciplinari saranno comunicati tramite la piattaforma TRIS alla Commissione europea, nel rispetto della procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE e successivamente saranno pubblicati sul sito o sulle sezioni dei siti web dedicati al Marchio.

Articolo 7 – Sistema di controllo della qualità dei prodotti e della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa

1. La qualità e la responsabilità sociale ed ambientale dei prodotti contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso un sistema di controllo che verifica il rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento e nei Disciplinari.
2. Il controllo della qualità e della responsabilità sociale ed ambientale d'impresa per ogni categoria di prodotti è eseguito, con oneri a carico della Regione del Veneto, da uno o più organismi indipendenti individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della LR 17/2013 ed è finalizzato a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti previsti dai relativi Disciplinari di Produzione e di Fornitura per l'uso del Marchio da parte dei Licenziatari. La Giunta regionale, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di Produzione e di Fornitura e dei Contratti

di Licenza d'uso del Marchio, seleziona l'organismo indipendente o gli organismi indipendenti mediante gara, ai sensi della normativa vigente.

3. L'organismo indipendente o gli organismi indipendenti potrà/potranno acquisire in qualsiasi momento dalle imprese licenziatricie del Marchio la documentazione ritenuta necessaria all'esercizio della vigilanza e del controllo, e potrà effettuare ispezioni presso le imprese licenziatricie.
4. Il controllo del rispetto dei requisiti di qualità dei prodotti e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa avverrà con cadenza periodica specificata all'interno dei Disciplinari di Produzione e di Fornitura.

Articolo 8 - Registro regionale del Marchio

1. La Regione del Veneto istituisce il Registro regionale del Marchio contenente l'elenco dei prodotti inseriti nel sistema di certificazione istituito con il Marchio, l'elenco dei Licenziatari, suddiviso per prodotto o servizio, i Disciplinari di Produzione e di Fornitura, i dati dell'organismo indipendente o degli organismi indipendenti selezionato/i.
2. La tenuta e la conservazione di detto Registro spettano a Unioncamere Veneto ai sensi dell'articolo 13 della LR 17/2013. Tale registro on-line sarà accessibile tramite il sito o le sezioni dei siti web dedicati al Marchio. Vi verranno registrati anche eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 9 – Modalità di concessione del Marchio

1. Il diritto di uso del Marchio viene concesso su richiesta delle imprese interessate.
2. Le imprese devono:
 - a. essere iscritte al registro delle imprese o presso analoghi organismi di altri Stati membri UE, di Stati EFTA aderenti al SEE o della Turchia;
 - b. essere in stato di attività, non sottoposte a procedure concorsuali né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - c. essere in grado di produrre la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità di prodotto e di responsabilità sociale ed ambientale d'impresa;
 - d. rispondere ai requisiti indicati nel Modello di Richiesta d'Uso *sub* Allegato 3, parte integrante del Regolamento, che varrà come autocertificazione.

3. Le imprese interessate devono presentare richiesta d'uso preferibilmente in formato elettronico o, in mancanza di PEC, via raccomandata r.r. alla Regione del Veneto, secondo il modello allegato al presente Regolamento *sub* Allegato 3 e scaricabile dal sito o dalle sezioni dei siti web dedicati al Marchio. La richiesta sarà spedita alla Regione del Veneto tramite PEC o, in mancanza di PEC, via raccomandata r.r., allegando già copia del contratto di licenza firmato dall'impresa. Ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, se sarà utilizzata come base giuridica la deroga *de minimis* di cui ai rilevanti regolamenti dell'UE, il modello on-line conterrà anche la relativa dichiarazione *de minimis*.
4. La richiesta viene istruita tempestivamente dalla Regione avvalendosi eventualmente di Unioncamere Veneto in ossequio ai principi di trasparenza e non discriminazione, ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della stessa, la Regione del Veneto s'impegna a comunicare all'impresa richiedente l'accoglimento, l'accoglimento con riserve o il rigetto della domanda. In caso di accoglimento od accoglimento con riserve, la Regione del Veneto spedisce all'impresa via PEC o via raccomandata r.r., in base ai recapiti indicati nel Modulo di Richiesta d'Uso *sub* allegato 3, il contratto di licenza d'uso controfirmato, che a quel punto sarà considerato perfezionato ed efficace.
5. In caso di accoglimento con riserve la Regione del Veneto comunicherà all'impresa interessata un elenco riguardante la documentazione integrativa da presentare e l'eventuale necessità di una verifica ispettiva da parte della Regione tramite Unioncamere Veneto. L'impresa interessata, pena il rigetto della domanda, provvede a dare seguito alle richieste della Regione del Veneto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La Regione del Veneto si impegna a rispondere con le modalità e tempistiche descritte all'articolo 9, punto 4.
6. Non potranno essere presentate richieste d'uso del Marchio da parte di imprese coinvolte in procedure d'insolvenza, quali, a mero titolo esemplificativo, fallimenti, concordati, amministrazione controllata, liquidazione giudiziale, o altre procedure equivalenti ai sensi del proprio diritto nazionale. Le imprese dovranno inoltre rispondere a tutti gli altri requisiti di cui al punto 2.

Articolo 10 – Licenza d'uso del Marchio

1. Il Contratto di Licenza d'uso del Marchio (il "*Contratto di Licenza*" o il "*Contratto*"), *sub* Allegato 4, parte integrante del Regolamento, è stipulato a titolo gratuito. Pertanto, l'articolo 8, lettera c), 8 della LR 17/2013 non comporta per i Licenziatari alcun onere che derivi automaticamente dalla licenza.
2. La Licenza d'uso del Marchio (la "*Licenza*") è da considerarsi valida ed efficace per tre (3) anni a partire dalla data della sottoscrizione del Contratto di Licenza da parte della Regione del Veneto e del Licenziatario, rinnovabile esplicitamente per lo stesso periodo.

3. Mediante il Contratto di Licenza, il Licenziatario acquisisce diritti e assume doveri, specificati all'articolo 11 del presente Regolamento, non soggetti a trasmissione e/o cessione, salvo il caso di trasferimento d'azienda.
4. Le imprese già dotate di certificazione di sistema e di prodotto in materia di qualità, responsabilità sociale ed ambiente, avranno diritto a percorsi agevolati per la licenza del Marchio, conformemente ai requisiti di cui ai Disciplinari, in funzione del tipo di certificazione in possesso.

Articolo 11 – Diritti e doveri dei Licenziatari

1. Con il Contratto di Licenza, il Licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento e nei relativi Disciplinari ed assume in particolare l'obbligo di:
 - a. osservare quanto previsto dal presente Regolamento, dal Discipinare pertinente e dal Contratto di Licenza, adeguandosi ad eventuali variazioni della disciplina sul Marchio che saranno tempestivamente segnalate dalla Regione del Veneto alle imprese iscritte nel registro dei Licenziatari con comunicazione da effettuarsi via *PEC* o via raccomandata r.r.;
 - b. utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la Licenza d'uso;
 - c. non modificare in alcun modo e con alcun mezzo il logo, rispettandone le forme e dimensioni, i colori e le proporzioni, secondo il Manuale d'Uso allegato al presente Regolamento (Allegato 2);
 - d. non registrare o utilizzare simboli simili e/o analoghi, tali da generare confusione nei destinatari del messaggio o trarli in inganno;
 - e. non confondere i prodotti a cui è apposto il Marchio con prodotti privi del Marchio;
 - f. non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere il prestigio del Marchio;
 - g. non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
 - h. assoggettarsi alle verifiche di controllo che saranno effettuate dalla Regione o dall'organismo indipendente/dagli organismi indipendenti individuati dalla Regione;
 - i. rispondere ad eventuali questionari al fine di valutare l'impatto del Marchio.
2. Il Licenziatario potrà apporre il Marchio sui prodotti, sulle confezioni dei prodotti, su tutto il materiale pubblicitario e/o informativo attinente ai prodotti.

3. Il Licenziatario che non rispetta le modalità di utilizzo del Marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento, nei relativi Disciplinari ed nel Manuale d'Uso del Marchio sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 12 seguente.

Articolo 12 – Non conformità e sanzioni

1. L'accertamento delle non conformità è di competenza dell'organismo indipendente o degli organismi indipendenti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'utilizzazione del Marchio da parte di un soggetto privo della Licenza d'uso di cui all'articolo 10 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione, anche penale, laddove previsto dalla legge.
3. Anche l'uso improprio del Marchio, non conforme a quanto stabilito dal Contratto di Licenza e dal presente Regolamento, da parte dei Licenziatari comporta l'applicazione di sanzioni.
4. Le ipotesi di non conformità possono essere:
 - a) lievi: quando non hanno effetti negativi sul prodotto o sulla identificazione e tracciabilità del medesimo o non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo del Marchio o al rilascio della Licenza d'uso del Marchio;
 - b) medie: quando determinano la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità e/o incompleta o omessa registrazione dell'attività di autocontrollo avente effetti sulla identificazione e tracciabilità del prodotto e/o ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento che non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finale o che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo del Marchio o al rilascio della Licenza d'uso del Marchio e/o determinate da serie violazioni delle modalità d'uso del Marchio e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento;
 - c) gravi: quando vi siano reiterate violazioni di cui ai punti a) e b) *supra* e/o violazione degli obblighi derivanti dal presente Regolamento che producano effetti negativi e prolungati sul prodotto e/o la perdita dei requisiti per la permanenza nel sistema di controllo del Marchio e/o per il rilascio della Licenza d'Uso e/o violazioni degli obblighi assunti nei confronti dell'organismo indipendente di cui all'articolo 7 e/o la mancata attuazione delle richieste di correzione aggravata dalla sospensione e/o il verificarsi di una seconda sospensione entro un periodo di trentasei mesi dalla prima e/o violazioni gravissime delle modalità d'uso del Marchio previste dal presente Regolamento.

5. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dall'organismo indipendente, in base alla gravità delle violazioni rilevate, e possono consistere ne:
- a) l'ammonizione, in caso di ipotesi di non conformità lievi, consistente nell'invito da parte dell'organismo indipendente ad eliminare entro un congruo termine perentorio la non conformità;
 - b) la sospensione, in caso di ipotesi di non conformità medie, comportante il divieto d'uso del Marchio e del logo per un periodo di almeno sei (6) mesi e viene applicata, segnatamente, quando:
 - sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
 - il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo le visite di controllo;
 - non sia stata adottata l'azione correttiva prescritta dall'ammonizione.
 - c) la revoca, in caso di ipotesi di non conformità gravi, comportante la cancellazione del Licenziatario dal Registro regionale del Marchio e l'impossibilità dello stesso di ripresentare domanda d'uso del Marchio per 36 (trentasei) mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, e viene applicata, segnatamente, quando quest'ultimo:
 - compia una reiterazione di non conformità;
 - utilizzi il Marchio in termini illegali o fraudolenti arrecando danno materiale o morale alla Regione del Veneto;
 - abbia già subito due sospensioni;
 - non abbia assunto l'azione correttiva a seguito di una sospensione;
 - fallimento o cessazione.
6. Ogni provvedimento sanzionatorio viene annotato nel Registro del Marchio conservato presso Unioncamere Veneto.
7. La Regione del Veneto ha diritto al risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti, causati dall'uso improprio del Marchio.

Articolo 13 – Recesso

1. Il Licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare per iscritto mediante comunicazione inviata preferibilmente via *PEC*, o, in mancanza di *PEC*, via raccomandata r.r., alla Licenza d'uso del Marchio: tale comunicazione dovrà essere spedita preferibilmente al seguente indirizzo *PEC* della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it o, in mancanza di *PEC*, al seguente indirizzo: Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Industria_e Artigianato, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia.
2. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione inviata via *PEC* o, in mancanza, di raccomandata r.r., da parte della Regione.
3. Il recesso, una volta ricevutane la comunicazione come da comma primo del presente articolo, comporta la cancellazione del Licenziatario dal Registro del Marchio e il divieto per lo stesso di continuare ad utilizzare il marchio e di commercializzare prodotti recanti il Marchio.

Articolo 14 – Ricorsi

1. Avverso il diniego della Licenza d'uso o avverso l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, l'interessato può proporre ricorso scritto alla Giunta Regionale entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione di diniego della suddetta Licenza o dalla comunicazione delle suddette sanzioni. La Giunta avrà 60 (sessanta) giorni per comunicare via *PEC*, o, in mancanza, via raccomandata r.r., all'interessato l'accoglimento o il rigetto del suo ricorso; il silenzio oltre questo termine varrà comunque come rigetto del ricorso. In caso di rigetto di detto ricorso, l'interessato potrà utilizzare ogni altro strumento di tutela giurisdizionale amministrativa.

Articolo 15 - Notifica alla Commissione Europea

1. Il presente Regolamento, coi relativi allegati, verrà notificato alla Commissione Europea tramite la piattaforma TRIS gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Visto che la Licenza d'uso del Marchio è gratuita, esiste un vantaggio per le imprese corrispondente al mancato pagamento di un corrispettivo per il Marchio: gli oneri di notifica-comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuti di cui all'articolo 18 della LR 17/2013 sono stati soddisfatti dalla Regione del Veneto. Tutti i documenti relativi alla concessione gratuita dell'uso del Marchio saranno conservati per almeno 10 anni a partire dalla concessione dell'aiuto e cioè dalla stipula dei Contratti di Licenza, in conformità con l'articolo 13 della LR 17/2013 e con le rilevanti discipline comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Articolo 16 – Applicazione del presente Regolamento

1. Il Dirigente regionale competente, con propri decreti, potrà apportare eventuali modifiche alle disposizioni contenute nel presente Regolamento per l'adeguamento alle normative vigenti previo esperimento della procedura di cui all'articolo 15.
2. Si stabilisce un periodo di prova per l'attuazione sperimentale del presente Regolamento, della durata di 12 (dodici) mesi, a termine del quale sarà possibile una revisione del Regolamento e dei suoi Allegati.